

	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 6	Data 28/02/2018
---	--	-------------------------------	--------------------------------------

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018.

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
BUTTI PAOLO	SI	GAROFALO GIORGIO	SI
ARGIUOLO ANITA	SI	BIZZOZERO ALFONSO	SI
BONITO ALESSANDRO	SI	MILANI GIOVANNI BATTISTA	SI
POGLIANI NADIA	SI	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA	SI
FUMAGALLI ROBERTO	SI	GORLA LUCA	SI
BOMBONATO FABIO ANDREA	NO	PAGANI ROBERTO	NO
TAVECCHIO DIEGO	SI	VACCARINO MASSIMO ETTORE	SI
ALAMPI NATALE	SI	TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA	NO
ALLIEVI LUCA LUIGI	SI		

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, M.La Greca.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - TARI (Tributo Ambientale Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - TASI (Tributo Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- 669. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Considerato, inoltre, che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati a sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della medesima legge e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Considerato che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Visto il decreto 29 novembre 2017, del Ministero dell'Interno, che per l'anno 2018 differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/02/2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Consiglieri presenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla)

Voti contrari: n. 4 (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio)

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili - TASI anno 2018:
 - **la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota**, per l'abitazione principale e relative pertinenze (comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille);
 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;
 - **ALIQUOTA "0" PER MILLE:** ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, **per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;**
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

Con n. n. 10 favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla) n. 3 astenuti (Alampi, Vaccarino, Tavecchio) n. 1 contrario (Allievi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Allegati: Pareri



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **6**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/02/2018

Il Responsabile di Settore

Monica Mariani

Parere Contabile

Settore Risorse e Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Monica Mariani

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GAROFALO GIORGIO

IL VICE SEGRETARIO
DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDI MARIA GIUSEPPINA;1;653926
GAROFALO GIORGIO;2;2377607